

Prestito Agrario di Conduzione a B/T

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COS'E' IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE a B/T– CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il prestito agrario di conduzione rientra tra le operazioni di credito agrario a breve termine che hanno per oggetto la concessione da parte della Banca di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

I finanziamenti di credito agrario a breve termine sono effettuati mediante utilizzo di una cambiale agraria che deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. Tale cambiale è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, ed è soggetta ad imposta di bollo agevolata (pari allo zero virgola uno per mille).

I finanziamenti di credito agrario a breve termine sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili del soggetto finanziato:

- frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei precedenti due punti.

Il prestito agrario di conduzione viene erogato mediante sconto della cambiale agraria sottoscritta dal soggetto finanziato e da uno o più garanti (avallanti) con scadenza eventualmente prorogabile con emissione di una cambiale di proroga.

Con lo sconto la Banca anticipa al soggetto finanziato, mediante accredito sul conto corrente aperto dal predetto presso la Banca finanziatrice, una somma pari al netto ricavo dello sconto della cambiale, deducendo dall'importo per il quale la cambiale viene emessa, gli interessi convenuti, le spese, le imposte e i giorni Banca.

Il rimborso avviene pertanto in un'unica soluzione alla scadenza della cambiale inizialmente rilasciata o di quella di proroga. Gli interessi, calcolati ad un tasso fisso, vengono corrisposti in via anticipata, in quanto dedotti dalla Banca all'atto dell'erogazione.

Rischi specifici dell'operazione

- tenuto conto che l'operazione di sconto di una cambiale agraria prevede l'applicazione di interessi in via anticipata all'atto della fase di concessione del prestito, il cliente non avrà il vantaggio di poter beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI	
	Importo Finanziabile*	Min 10.000 € Max 100.000€	
		* la banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio del soggetto richiedente il prestito	
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Massimo 18 mesi	
TASSI	Tasso d'interesse nominale annuo fisso (TAN)	Tasso massimo	7%
	Tasso di mora su effetti impagati	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 2 %, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni	
	Parametro di Indicizzazione (in caso di tasso variabile)	Euribor a 3mesi base 365 media del mese precedente la stipula rilevato il primo giorno del mese di stipula dal quotidiano Il Sole 24 Ore In caso di mancata rilevazione temporanea dell'Euribor, verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto. Nel caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'indice di riferimento sostitutivo previsto dal "Piano interno in caso di variazione	

VOCI	COSTI
	sostanziale o cessazione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011" pubblicato sul sito Internet della Banca nella sezione "Trasparenza".
Tasso minimo (valido per i tassi variabili)	Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	8,741% <i>I valori del TAEG sono riferiti allo sconto di una cambiale agraria di € 100.000 di durata pari a 12 mesi, con una rata unica a scadenza, al tasso di interesse annuo nominale del 7% comprensivo di spese di istruttoria pari ad euro 1.000 (1% dell'importo del mutuo), oltre alle spese di incasso rata (4,50 €) . Importo interessi anticipati.</i>

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "anticipi e sconti commerciali" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bcp.it.

		VOCI	COSTI	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del prestito*	
	Altre Spese	Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi)	1,40 €
		Accettazione distinta sconto		Gratuita
		Spese incasso effetto		€ 4,50
		Diritti per richiesta intervento (richiamo, proroga, esito, ecc)		€ 13,00
		Compenso per Estinzione Anticipate		2% sul capitale estinto anticipatamente
Piano Di Ammortamento	Tipo di ammortamento		Sconto	
	Tipologia di rata		Rimborso in un'unica soluzione, con interessi anticipati all'erogazione del finanziamento	
Valute	Giorni banca		Ai giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza dell'effetto, vengono sommati ulteriori 8 gg	
	Valuta di accredito degli effetti presentati allo sconto		Giorno lavorativo successivo alla data di presentazione	

* le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del prestito deliberato, anche in caso di sua rinuncia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

- Modalità di calcolo interessi
- Imposta di bollo come da normativa vigente
- Bollo su cambiale agraria

Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile
A carico del cliente
A carico del cliente
(0,1 per mille dell'importo facciale dell'effetto)

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

In relazione alla disponibilità dell'intera documentazione e quant'altro necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di finanziamento, il tempo massimo è di 90 giorni.

Disponibilità dell'importo

Al perfezionamento del contratto la messa a disposizione della somma è di norma non superiore a 30 giorni.

RECESSO, RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso

La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa. La parte mutuataria può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, provvedendo a pagare gli interessi, le spese ed ogni altro onere dovuto oltre ad un compenso onnicomprensivo pari al 2% del capitale residuo estinto anticipatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del mutuo, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

Sospensione pagamento rate

Il cliente potrà richiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento. A seguito dell'esercizio dell'opzione di sospensione, previa accettazione da parte della banca, la durata del finanziamento risulterà allungata per un periodo pari al numero dei mesi concordato tra la banca ed il cliente. Sul debito residuo in essere alla decorrenza della prima rata sospesa, verranno calcolati gli interessi di sospensione al tasso contrattuale del mutuo (o ad un diverso tasso eventualmente contrattualizzato tra la banca ed il cliente) per tutto il periodo di sospensione, senza l'applicazione di nessun onere aggiuntivo a favore della banca.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca alla sezione "reclami").

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore BancarioFinanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

*

*

*

LEGENDA

Avallo	<i>Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento da parte dell'obligato della cambiale stessa</i>
Cambiale agraria	<i>Titolo di credito immediatamente esecutivo emesso ad utilizzo delle operazioni di credito agrario ai sensi degli art. 43 del TUB, equiparato alla cambiale ordinaria con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata</i>
Compenso per estinzione anticipata	<i>Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di</i>

	<i>anni o frazione di anni di vita residua</i>
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse</i>
Privilegio legale (ai sensi art. 44 T.U.B.)	<p><i>Rappresenta la garanzia reale sui seguenti beni mobili del soggetto finanziato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;</i> • <i>bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;</i> • <i>crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei precedenti due punti.</i>
Recupero Spese Postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca</i>
Spese per Istruttoria	<i>Spese connesse all'attività ed ai costi sostenuti dalla Banca necessari alla verifica dei requisiti del richiedente (es. analisi capacità reddituale e/o finanziaria, visure, ecc.) ai fini della concessione del finanziamento</i>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	<p><i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.</i></p> <p><i>Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili</i></p>
Tasso di interesse nominale annuo	<i>Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato</i>
Tasso di mora	<i>Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento dell'effetto</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</i>